

Condizionalita': un nuovo rapporto tra agricoltura, ambiente e societa'

Manuale operativo



Condizionalita': un nuovo rapporto tra agricoltura, ambiente e societa'

Manuale operativo





**Responsabile
progetto editoriale:
Giuseppe Blasi**

**Coordinamento gruppo
redazionale:
Camillo Zaccarini Bonelli**

**Gruppo redazionale:
Paolo Bazzoffi (CRA*)
Giuseppe Ciotti
Stanislao Lepri
Francesco Morganti
Luigi Servadei
Paolo Tosi (Agrisian)
Camillo Zaccarini Bonelli
Nicola Zucaro**

**Il presente manuale, a carattere
informativo-divulgativo,
non sostituisce la normativa
comunitaria e nazionale
di riferimento.**

**Si ringraziano, inoltre,
per il contributo fornito
alla realizzazione del
presente lavoro:**

**Giulia Bonella (Ministero Ambiente e Tutela del Territorio)
Margherita Federico
Paola Lionetti
Anna Maria Maggiore (Ministero Ambiente e Tutela del Territorio)
Riccardo Passero
Andrea Rossi Marcelli (Ministero Ambiente e Tutela del Territorio)
Teresa Rubino (Ministero Ambiente e Tutela del Territorio)
Luigi Ruocco (Ministero della Salute)
Nicoletta Tartaglini (Ministero Ambiente e Tutela del Territorio)**

* Consiglio per la Ricerca
e la sperimentazione in Agricoltura



Il 26 giugno 2003 il Consiglio dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione Europea ha approvato una radicale riforma a carico della politica agricola comune (PAC), destinata a rivoluzionare le modalità di sostegno dell'intero settore da parte della UE per i prossimi 10 anni.

Alle decisioni già assunte, presto ne seguiranno altre nel settore sviluppo rurale, la cui proposta di riforma dovrebbe essere approvata entro il prossimo mese di giugno.

Si rafforza così la strategia europea che punta a potenziare, a livello comunitario e nazionale, la visibilità e la verificabilità di tutta la PAC, per esaltarne le cosiddette "esternalità positive" e per agganciare, per quanto possibile, gli obiettivi di sviluppo fissati nei vertici di Lisbona e Göteborg (rispettivamente competitività e ambiente).

Le iniziative assunte, da inquadrare in un contesto in cui la PAC si pone in una posizione di difesa nei confronti delle critiche che ha incontrato ed incontra nel confronto politico e culturale europeo, mirano ad accrescere l'efficacia e la visibilità di tale politica e ne consentono una migliore difesa in sede di Organizzazione Mondiale del Commercio.

Si tratta, dunque, di una scelta appropriata e da condividere, ma si tratta anche di una scelta da accompagnare con atteggiamenti coerenti sul versante nazionale, interpretandola adeguatamente e riempiendola di contenuti.

Tra le scelte che dovevano essere effettuate, l'applicazione della "condizionalità" rappresenta senz'altro uno dei segnali politici più importanti, in termini di esplicitazione della volontà di confermare il sostegno al settore agricolo, ma solo a condizione che questo si dimostri attento alle tematiche ambientali ed all'esigenza di difendere il territorio.

Con il Decreto del 13 dicembre 2004, abbiamo voluto dare concretezza a questi principi, calandoli in una realtà che si prepara ad applicare per il primo anno la riforma che ha introdotto il cosiddetto "pagamento unico per azienda", subordinandolo al rispetto di specifiche norme in materia di salvaguardia ambientale, sicurezza alimentare e protezione degli animali, riassunte con il concetto di "condizionalità".

Quelli che, in prima istanza, potrebbero sembrare dei vincoli all'impresa, in realtà vanno letti in un'ottica positiva e rappresentano un'opportunità di affermazione del modello di agricoltura multifunzionale che abbiamo sempre desiderato.

Inoltre, nell'ambito dello sviluppo rurale, la riforma della PAC prevede adeguati strumenti con i quali le Regioni, attraverso i nuovi Programmi di Sviluppo Rurale, possono supportare gli agricoltori finanziando interventi di consulenza aziendale sui temi della condizionalità, nonché compensare eventuali possibili impatti negativi sulla competitività delle imprese, conseguenti ai nuovi vincoli ambientali introdotti.

Data l'importanza e la portata delle innovazioni, con questa pubblicazione abbiamo voluto fornire un ulteriore contributo a tutti coloro che sono impegnati nell'applicare e nel far rispettare gli impegni collegati alla condizionalità, nella consapevolezza di rendere un insostituibile servizio all'intera collettività.

Giovanni Alemanno

Ministro delle Politiche agricole e forestali

»» Introduzione

La riforma del 2003	7
Chi è tenuto al rispetto della condizionalità	11
Sottoscrizione degli impegni	14
Esecuzione dei controlli	14
Come si applicano le riduzioni	17

»» Campo di condizionalità: Ambiente

Atti A1 e A5	22
Atto A2	26
Atto A3	30
Atto A4	34
Atto A6, A7, A8 e A8 bis	38

»» Campo di condizionalità: Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali

Norma 1.1	42
Norma 2.1	46
Norma 3.1	50
Norma 4.1	54
Norma 4.2	58
Norma 4.3	62
Norma 4.4	66

»» Esempi

Negligenza	70
Reiterazione	74
Segnalazione	75
Intervento correttivo	76

»» Glossario

Glossario	78
-----------	----



» La riforma del 2003

La **CONDIZIONALITÀ** rappresenta una delle principali novità introdotte a seguito della riforma della Politica Agricola Comune (PAC) approvata nel 2003.

Essa coinvolge **TUTTI** gli agricoltori che dal 1° gennaio 2005 intendono beneficiare dei finanziamenti messi a disposizione dall'Unione Europea attraverso la stessa PAC; a partire da tale data, infatti, tutti gli agricoltori sono tenuti ad assicurare il rispetto di una serie di impegni di corretta gestione agronomica dei terreni, salvaguardia dell'ambiente, salute pubblica e degli animali, benessere animale. La non conformità a tali impegni comporta l'attivazione di un meccanismo di riduzione dell'insieme dei pagamenti diretti ⁽¹⁾ a cui ciascun agricoltore avrebbe diritto.

Gli impegni a cui ogni agricoltore deve fare riferimento sono suddivisi in due grandi categorie:

✓ **Criteri di Gestione Obbligatori (CGO)**, ovvero disposizioni di legge, successivamente indicate

con "Atti", già in vigore e derivanti dall'applicazione nazionale di corrispondenti disposizioni comunitarie.

✓ **Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)**, successivamente indicate con "Norme", stabilite a livello nazionale per garantire il raggiungimento di quattro obiettivi prioritari fissati dall'Unione Europea ovvero:

1. proteggere il suolo mediante misure idonee;
2. mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche;
3. proteggere la struttura del suolo mediante misure adeguate;
4. assicurare un livello minimo di mantenimento dell'ecosistema ed evitare il deterioramento degli habitat.

L'insieme degli impegni da rispettare, in relazione ai quali l'agricoltore sottoscrive una specifica dichiarazione di intenti in fase di domanda, sono raggruppati in **CAMPI DI CONDIZIONALITÀ'**, ognuno dei quali fa riferi-

1. Pagamento diretto: pagamento corrisposto direttamente all'agricoltore nell'ambito di uno dei regimi di sostegno al reddito elencati a pagina 11 del presente manuale.

mento a quattro settori omogenei, quali:

- Ambiente
- Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali
- Igiene e benessere degli animali
- Buone condizioni agronomiche ed ambientali

Come già anticipato, la Condizionalità è obbligatoria dal 1° gennaio 2005.

Tuttavia, il sistema di impegni ad essa collegato è destinato ad arricchirsi progressivamente, sulla base delle scadenze temporali di seguito riassunte:

- dal 1° gennaio 2005, solo tre campi di condizionalità sono

2. I Criteri di Gestione Obbligatoria sono codificati con la lettera "A" abbinata ad un numero variabile tra 1 e 8. La lettera indica l'anno di entrata in vigore dell'Atto: A = 1° gennaio 2005; il numero fa invece riferimento alla corrispondente numerazione comunitaria riportata nel regolamento.

Elenco degli Atti obbligatori dal 1° gennaio 2005

Allegato 1 del decreto 13.12.04 - Criteri di Gestione Obbligatoria ⁽²⁾

Ambiente

- ✓ Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- ✓ Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;
- ✓ Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- ✓ Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- ✓ Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Sanità pubblica e salute degli animali. Identificazione e registrazione degli animali

- ✓ Atto A6 – Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
- ✓ Atto A7 – Regolamento CE 2629/97 (abrogato dal Regolamento CE 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE 820/97 (abrogato dal Regolamento CE 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;
- ✓ Atto A8 – Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97;
- ✓ Atto A8.bis - Regolamento CE 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini.

Elenco delle Norme obbligatorie dal 1° gennaio 2005

Allegato 2 del decreto 13.12.04
Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ⁽³⁾

Norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali:

- ✓ Norma 1.1: regimazione delle acque superficiali nei terreni in pendio;
- ✓ Norma 2.1: gestione delle stoppie e dei residui colturali;
- ✓ Norma 3.1: mantenimento in efficienza della rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali;
- ✓ Norma 4.1: protezione del pascolo permanente;
- ✓ Norma 4.2: gestione delle superfici ritirate dalla produzione;
- ✓ Norma 4.3: manutenzione degli oliveti;
- ✓ Norma 4.4: mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

divenuti obbligatori e riguardano l'Ambiente (con 5 Atti), la Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali (con 4 Atti), le Buone condizioni agronomiche ed ambientali dei terreni (con 7 Norme);

- dal 1° gennaio 2006, ai 4 Atti già in vigore nel campo di condizionalità Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, se ne aggiungeranno altri 7;
- dal 1° gennaio 2007, infine, l'intero sistema entrerà a regime con l'aggiunta di altri 4 Atti relativi al campo di con-

dizionalità Igiene e benessere degli animali.

Per l'anno 2005, l'elenco completo degli Atti (CGO) e delle Norme (BCAA) è stato inserito nel Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 13 dicembre 2004, pubblicato sulla GU n. 304 del 29.12.04, integrato dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 15 marzo 2005.

Sulla base delle disposizioni approvate con lo stesso Decreto 13 dicembre 2004, le Regioni

e le Province Autonome possono, con propri provvedimenti, dettagliare ulteriormente l'elenco degli impegni di condizionalità, in modo da adattarli al meglio alle caratteristiche del proprio territorio.

Nel caso in cui le Regioni abbiano deciso di non avvalersi di tale possibilità, si applicano le disposizioni nazionali contenute nel citato Decreto Ministeriale 13 dicembre 2004, integrato dal Decreto Ministeriale 15 marzo 2005.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Le Norme relative alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali sono codificate con due numeri separati da un punto; con il primo numero si fa riferimento ad uno dei quattro obiettivi previsti a livello comunitario, mentre il secondo indica il numero della Norma con la quale si persegue l'obiettivo fissato.

Nella seguente tabella sono elencate le Regioni che, nel 2005, si sono avvalse della facoltà di dettagliare l'elenco degli impegni di condizionalità.

Gli impegni di condizionalità, aggiuntivi, inclusi i riferimenti ai relativi provvedimenti regionali, sono sinteticamente descritti nelle schede riportate a partire da pagina 22 del presente ma-

nuale. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda agli specifici provvedimenti consultabili anche all'indirizzo

www.politicheagricole.it
sezione "sviluppo rurale".

Amministrazioni che nel 2005 si sono avvalse della facoltà di dettagliare ulteriormente l'elenco degli impegni di condizionalità		CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI					BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI						
		Atti A1 e A5	Atto A2	Atto A3	Atto A4	Atti A6, A7, A 8 e A8 bis	Norma 1.1	Norma 2.1	Norma 3.1	Norma 4.1	Norma 4.2	Norma 4.3	Norma 4.4
Regione/P.A.	Provvedimento												
Piemonte	D.G.R. n. 15-14886 del 28/02/05									■			
Liguria	D.G.R. n. 363 del 24/02/05							■		■			
Lombardia	D.D.G.R. n. 20548 del 11/02/05	■	■	■	■		■		■	■			■
Veneto	D.G.R. n. 571 del 25/02/05	■	■	■	■		■		■	■			
Emilia-Romagna	D.G.R. n. 432 del 16/02/05	■	■	■	■		■			■			
Marche	D.G.R. n. 320 del 02/03/05				■			■					
Umbria	D.G.R. n. 270 del 15/02/05									■			
Molise	D.P.G. n. 54 del 28/02/05						■	■		■			
Basilicata	D.D. n. 232 del 28/02/05				■		■	■					
Sicilia	D.D.G. n. 193 del 25/02/05				■		■	■		■	■		

» Chi è tenuto al rispetto della condizionalità

Le disposizioni comunitarie e nazionali, diramate a seguito della riforma della PAC del 2003, stabiliscono che **TUTTI** gli agricoltori che **BENEFICIANO** di **PAGAMENTI DIRETTI** sono tenuti al rispetto degli impegni relativi ai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e a mantenere i terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).

Al rispetto della condizionalità sono dunque interessati gli agricoltori beneficiari di **UNO o PIU'** dei seguenti regimi di sostegno:

1. pagamento unico (disaccoppiato) ⁽⁴⁾

2. altre forme di pagamento diretto per superficie, animale o produzione:

- aiuto supplementare ad ettaro per il frumento duro;
- premio per le colture proteiche;
- aiuto per il riso;
- aiuto per la frutta a guscio;
- aiuto specifico per colture energetiche;

- aiuto alla produzione di patate da fecola;
- premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari;
- aiuto alla produzione di semi;
- aiuto supplementare per specifici tipi di colture e di produzioni di qualità (articolo 69 del Reg. CE 1782/03);
- aiuto alla produzione dell'olio di oliva ⁽⁵⁾;
- aiuto alla produzione di tabacco ⁽⁵⁾;
- aiuti per luppolo, uve secche e bachi da seta.

Gli impegni di condizionalità devono essere rispettati su qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di pagamenti diretti, inclusi i terreni in relazione ai quali non si percepisce alcun aiuto.

A questo proposito, è bene ricordare che, per azienda agricola, si intende l'insieme degli appezzamenti condotti da un agricoltore, anche se situati in Regioni diverse, ma rientranti nello stes-

so fascicolo aziendale PAC.

Giova inoltre sottolineare che, nel caso di cessione dell'azienda, gli obblighi inerenti la condizionalità sono trasferiti al rilevatario.

A titolo d'esempio, un'azienda di 30 ettari, con 10 ettari di seminativo e 20 ettari di vigneto, pur beneficiando di pagamenti diretti limitatamente ai 10 ettari di seminativo, è tenuta al rispetto degli impegni di condizionalità sull'intera superficie aziendale (30 ettari).



4. Pagamento unico (disaccoppiato): si tratta del nuovo sostegno introdotto dal Reg. (CE) n. 1782/03, in base al quale è previsto un aiuto calcolato sulla media dei contributi PAC percepiti da ciascun agricoltore negli anni 2000, 2001, 2002 (triennio di riferimento).

5. In base alla riforma del settore, rientrerà nel pagamento unico a decorrere dal 2006.

Tabella A

- **AZIENDE AGRICOLE** i cui terreni ricadono nelle **AREE SENSIBILI PER LA TUTELA DEGLI HABITAT, DELLA FAUNA E DELLA FLORA DI INTERESSE COMUNITARIO** (Rete Natura 2000) ⁽⁶⁾
- **AZIENDE AGRICOLE** che utilizzano sostanze pericolose in relazione all'inquinamento delle acque sotterranee
- **AZIENDE AGRICOLE** sui cui terreni si effettua lo spandimento di fanghi di depurazione
- **AZIENDE AGRICOLE** situate nelle **AREE VULNERABILI DA NITRATI**
- **AZIENDE AGRICOLE** con allevamenti appartenenti alle specie bovina, bufalina, suina ed ovi-caprina ⁽⁷⁾

Atti A1 - A5	Pag. 22
Atto A2	Pag. 26
Atto A3	Pag. 30
Atto A4	Pag. 34
Atti A6 - A7 A8 - A8 bis	Pag. 38

Tabella B

- **Superfici A SEMINATIVO** in produzione (incluso set-aside investito a colture no-food o biologiche)
- **Superfici A SEMINATIVO** soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) o ritirate volontariamente dalla produzione (terreni disattivati)
- **Superfici a PASCOLO PERMANENTE**
- **Superfici con OLIVETI**
- **QUALSIASI SUPERFICIE** agricola aziendale

Norme 1.1 e 2.1	Pag. 42 e pag. 46
Norme 2.1 e 4.2	Pag. 46 e pag. 58
Norma 4.1	Pag. 54
Norma 4.3	Pag. 62
Norme 3.1 e 4.4	Pag. 50 e pag. 66

6. Gli Atti "A1" e "A5" sono associati in quanto fanno riferimento alla cosiddetta Rete "Natura 2000".

7. Gli Atti "A6", "A7", "A8" e "A8"bis, sebbene formalmente distinti, ai fini della condizionalità costituiscono un unico Atto.

» Sottoscrizione degli impegni

Nel momento in cui l'agricoltore presenta la domanda per ricevere il cosiddetto pagamento PAC, egli sottoscrive anche l'impegno al rispetto delle norme di condizionalità per la propria azienda agricola.

A questo proposito, il fascicolo aziendale di ciascun agricoltore è aggiornato acquisendo tutte le informazioni necessarie alla gestione del regime di condizionalità (es. presenza in azienda di terrazzamenti, canali collettori, ecc.).

In questo modo, in fase preventiva di formazione del fascicolo aziendale o, al più tardi, al momento della domanda, l'agricoltore è informato degli impegni di condizionalità che è tenuto a rispettare, in ragione dell'ubicazione della propria azienda, rispetto alla perimetrazione delle aree sensibili dal punto di vista ambientale nonché della tipologia di utilizzazione del suolo.



» Esecuzione dei controlli

Le norme di dettaglio sul controllo degli impegni e sul calcolo delle eventuali riduzioni da applicare ai pagamenti sono state stabilite da **AGEA**, Autorità competente per il coordinamento dei controlli, con la circolare n. ACIU/2005/20 del 28 gennaio 2005, pubblicata sulla G.U. n. 36 del 14 febbraio 2005.

Ulteriori elementi di dettaglio sui controlli saranno diramati con successiva circolare Agea, necessaria per tener conto dei recenti sviluppi della normativa comunitaria e nazionale in materia.

Ai fini dell'esecuzione di alcuni controlli a carattere strettamente specialistico, Agea e gli Organismi pagatori riconosciuti⁽⁸⁾ si possono avvalere del supporto di enti di controllo specializzati (es. ASL, Arpa, ecc.) che, in relazione ad alcuni Atti relativi ai Criteri di Gestione Obbligatorie, svolgono la propria attività istituzionale di verifica e controllo.

I controlli possono essere di tipo documentale o oggettivo (vedi schema a fianco).



8. Agea funge da Organismo pagatore per tutte le Regioni italiane, ad esclusione delle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Basilicata, che dispongono di propri Organismi pagatori.

I controlli documentali sono portati a termine acquisendo le informazioni fornite dagli agricoltori e, se del caso, dagli enti di controllo specializzati, mentre i controlli oggettivi sono effettuati grazie all'ausilio di particolari tecnologie (es. telerilevamento), strumenti (es. immagini aerofotogrammetriche) e metodologie (es. controllo in azienda).

Nella fase di **controllo in azienda**, l'accertamento del rispetto degli Atti e delle Norme è effettuato attraverso la compilazione di apposite "check-list", ove sono indicati una serie di indici di verifica articolati in **portata, gravità e durata**:

1. **Portata**: misura l'entità della violazione (es. superficie, UBA, ecc.);
2. **Gravità**: individua la rilevanza delle conseguenze dell'infrazione, alla luce degli obiettivi previsti dalla disposizione da rispettare;
3. **Durata**: esprime il tempo necessario per il ripristino delle condizioni preesistenti

all'infrazione; essa dipende anche dalla possibilità di eliminare l'effetto dell'infrazione, attraverso l'attuazione di specifici interventi correttivi.

Per ogni Atto e Norma di un determinato campo di condizionalità, in relazione al quale si riscontra un'infrazione, sul verbale di controllo si annota, quantificandola, il livello della violazione rilevata, in termini di portata, gravità e durata.

Il livello della violazione, a sua volta, è quantificato con il numero 1, se basso, con il numero 3, se medio e con il numero 5, se alto.

- basso = 1
- medio = 3
- alto = 5

Inoltre, al fine di assicurare un'applicazione della condizionalità che incentivi l'attuazione di specifici interventi correttivi, il sistema di controllo è stato completato prevedendo l'introduzione di una "forma di avvertimento", anch'essa modulata su

tre livelli, in modo da favorire, ove possibile, il cosiddetto "ravvedimento" conseguente all'infrazione.

I tre livelli di avvertimento sono rappresentati da:

- Segnalazione
- Intervento correttivo
- Ammonizione

Segnalazione: qualora, a seguito di un controllo, sia riscontrata un'infrazione di portata inferiore ad un livello minimo, stabilito per ogni Atto e Norma, l'azienda non subisce alcuna riduzione del pagamento diretto, ma riceve una segnalazione. In caso di successiva ripetizione della stessa infrazione, l'agricoltore subisce la riduzione del pagamento diretto anche nel caso in cui questa sia di portata inferiore al livello minimo stabilito.

In questo senso, quindi, la segnalazione deve essere intesa come un avvertimento nei confronti dell'azienda, rispetto a comportamenti non conformi alle pertinenti norme.

Intervento correttivo: qualora, a

seguito di un controllo, sia riscontrata un'infrazione che dia luogo a riduzione del pagamento diretto, l'agricoltore ha la possibilità di effettuare un intervento correttivo, ma solo nei casi previsti per ogni Atto e Norma e sulla base delle prescrizioni tecniche e nei tempi stabiliti dall'Autorità di controllo competente.

Nel caso in cui gli interventi correttivi siano stati attuati con successo, la riduzione del pagamento diretto è quantificata nella misura minima prevista dell'1%.

Ammonizione: una volta riscontrata una serie di violazioni che comportino la quantificazione di una percentuale di riduzione del pagamento diretto superiore alla soglia del 15%, in caso di ripetizione della medesima infrazione, l'agricoltore riceve un richiamo scritto dall'Autorità di controllo competente.

Il richiamo lo informa che, nel caso di ulteriore ripetizione della stessa infrazione, l'inadempienza è considerata **intenzionale**.

In questo ultimo caso, in base a quanto previsto per ogni infrazione, l'agricoltore subisce la riduzione del pagamento diretto a cui avrebbe titolo o, nei casi più gravi, l'esclusione dallo stesso.

A conclusione del controllo in azienda viene redatta la **relazione di controllo**, ove sono raccolte le risultanze della verifica effettuata.

Successivamente, le procedure di controllo sono portate a termine attraverso le seguenti fasi:

1. **Acquisizione a video terminale** delle misurazioni effettuate, elaborazione dei parametri rilevati e calcolo dei valori risultanti dai vari indici di verifica.

2. **Quantificazione della riduzione:** terminata la fase di redazione della relazione di controllo, questa viene trasmessa all'Organismo pagatore competente che, in funzione dei risultati ottenuti dai controlli effettuati ed acquisiti in un'apposita banca dati, procede alla quantificazione dell'eventuale riduzione del

pagamento diretto da applicare a carico dell'azienda controllata.

3. Convocazione dell'agricoltore: gli agricoltori a carico dei quali è stata riscontrata una violazione sono convocati per la visione diretta delle risultanze dei controlli effettuati e sono informati della rilevanza delle violazioni accertate; in questa fase, all'agricoltore viene anche notificato un verbale contenente l'eventuale proposta di riduzione del pagamento diretto ed ogni ulteriore segnalazione necessaria alla gestione del fascicolo aziendale (anche per le annualità seguenti).

4. Eventuale intervento correttivo: nel caso in cui sia applicabile il ricorso agli interventi correttivi per una o più norme violate, l'Autorità di controllo competente notifica all'agricoltore le modalità ed i tempi di attuazione degli stessi, specificando le modalità di controllo da portare a termine a carico degli interventi correttivi da realizzare. In questo caso, la riduzione del

pagamento diretto rimane sospesa e comminata nella corretta misura solo a seguito del controllo sull'esecuzione degli interventi correttivi prescritti. Nel caso non sia possibile eseguire i controlli prima del termine stabilito per l'erogazione del pagamento diretto, gli importi relativi alle riduzioni sono detratti dai successivi pagamenti destinati allo stesso agricoltore.


» Come si applicano le riduzioni

Le riduzioni sono applicate all'importo complessivo del pagamento diretto che è stato erogato o dovrebbe essere erogato all'agricoltore a seguito della domanda presentata o da presentare nell'anno civile in cui è avvenuto l'accertamento.

Detto importo complessivo si riferisce al pagamento diretto a cui l'agricoltore avrebbe diritto, decurtato degli importi trattenuti a seguito dell'applicazione di altre disposizioni comunitarie e nazionali che comportino l'applicazione di altre riduzioni, come, ad esempio, la modulazione ⁽⁹⁾.

In caso di infrazione dovuta a **negligenza**, ovvero nel caso in cui la violazione sia commessa per la prima volta, è prevista una penalizzazione per ciascun campo di condizionalità che, in base alla rilevanza della inadempien-

9. La modulazione consiste in una riduzione del 3% nel 2005, del 4% nel 2006 e del 5% dal 2007 in poi, dell'importo complessivo dei pagamenti diretti. Le risorse così recuperate vengono trasferite al settore sviluppo rurale (II pilastro PAC).



za, può essere pari all' 1%, al 3% o al 5% dell'importo complessivo del pagamento diretto. Tali aliquote, in caso di ripetizione della stessa violazione, sono moltiplicate per il fattore 3, sino a raggiungere la **soglia massima del 15%**; oltre tale soglia, come già detto, l'agricoltore subisce l'ammonizione e, in caso di ulteriore violazione, la stessa non è più imputabile a negligenza ed è considerata **intenzionale**.

Per attribuire le percentuali di riduzione sopra indicate, si segue una specifica procedura.

Ogni infrazione è misurata con un punteggio ricavato dalla media dei tre indici di portata, gravità e durata, secondo le modalità descritte in precedenza. Per ciascun campo di condizionalità si sommano i punteggi di ogni infrazione riscontrata. Si perviene così ad un punteggio riferito al pertinente campo di condizionalità.

Utilizzando quindi apposite **griglie di valutazione**, predisposte per ogni campo di condizionali-

tà, si determina la **classe di punteggio** che corrisponde ad una delle tre aliquote di penalizzazione precedentemente indicate (1% - 3% - 5%), previste dalla regolamentazione comunitaria.

A titolo d'esempio, si dà luogo ad una penalizzazione pari al 1% del pagamento diretto percepito da un agricoltore in un determinato anno, in uno dei tre casi a fianco indicati.

Griglia A

Campo di condizionalità "ambiente"

Classi di punteggio totale	Riduzione per singolo campo di condizionalità
A. I - Da 1,00 a 3,99	1%
A. II - Da 4,00 a 8,00	3%
A. III - Superiore a 8,00	5%

La sommatoria dei punteggi delle infrazioni riscontrate per il campo di condizionalità "ambiente" è compresa nella classe di punteggio A.I – (da 1,00 a 3,99).

Griglia B

Campo di condizionalità "sanità pubblica e salute degli animali; identificazione e registrazione degli animali"

Classi di punteggio totale	Riduzione per singolo campo di condizionalità
B. I - Da 1,00 a 1,99	1%
B. II - Da 2,00 a 4,00	3%
B. III - Superiore a 4,00	5%

La sommatoria dei punteggi delle infrazioni riscontrate per il campo di condizionalità "sanità pubblica e salute degli animali; identificazione e registrazione degli animali" è compresa nella classe di punteggio B.I - (da 1,00 a 1,99).

Griglia C

Campo di condizionalità "BCAA"

Classi di punteggio totale	Riduzione per singolo campo di condizionalità
C. I - Da 1,00 a 7,99	1%
C. II - Da 8,00 a 16,00	3%
C. III - Superiore a 16,00	5%

La sommatoria dei punteggi delle infrazioni riscontrate per il campo di condizionalità "BCAA" è compresa nella classe di punteggio C.I – (da 1,00 a 7,99).

Ovviamente, se si dovessero riscontrare violazioni di maggiore gravità rispetto a quelle riportate negli esempi precedenti, i punteggi risultanti comporterebbero l'applicazione di riduzioni del 3% o, nei casi più gravi, del 5% del pagamento diretto previsto.

Per pervenire alla quantificazione della penalizzazione complessiva, che corrisponde alla riduzione da applicare, si procede, infine, alla sommatoria delle riduzioni calcolate per ciascun campo di condizionalità. Qualora i tre distinti casi di applicazione della decurtazione dell'1%, precedentemente descritti, si verificassero contestualmente nello stesso anno e nella stessa azienda, la penalizzazione complessiva ammonterebbe alla somma delle riduzioni di ciascun campo di condizionalità, ovvero

$$1\% + 1\% + 1\% = 3\%.$$

In ogni caso, nel primo anno di infrazione, detta riduzione non può superare il valore del 5%.

I fondi che saranno recuperati attraverso l'applicazione delle riduzioni della condizionalità saranno divisi in due quote: una quota, pari al 75% dell'importo recuperato, dovrà essere restituita alla Commissione Europea, mentre la rimanente quota del 25% sarà messa a disposizione delle Regioni e Province Autonome, che la utilizzeranno per finanziare specifiche azioni a supporto della formazione e informazione degli agricoltori in tema di condizionalità.

Infine, è opportuno ricordare che all'obbligo del rispetto degli impegni relativi ai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e del mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), si applicano delle deroghe, in relazione a **circostanze eccezionali** o in presenza di **cause di forza maggiore**, quali:

a) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore, ovvero malattia grave o morte di uno o più dei componenti l'impresa familiare;

b) calamità naturale;

c) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

d) epizoozia sul patrimonio zootecnico;

e) vincolo agroambientale interagente con la produttività aziendale nel triennio;

f) furto di animali;

g) incendio doloso della produzione o di parte dell'azienda agricola;

h) sequestro di persona dell'agricoltore o di suoi familiari;

i) sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno, con nomina di custode;

j) nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole;

k) incapacità dell'agricoltore ad esercitare l'attività agricola ovvero a richiedere i relativi premi per colpa motivata di un terzo.

La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere notificata con comunicazione scritta all'Organismo pagatore competente, entro il termine di

dieci giorni a decorrere dal momento in cui l'agricoltore è in condizione di potere adempiere a tale obbligo.

Una deroga specifica al rispetto della condizionalità è riconosciuta, caso per caso, agli agricoltori che aderiscono alla misura "rispetto delle norme" nell'ambito dei Piani regionali di sviluppo rurale.

Esempio

Si dia il caso che, in occasione di un controllo in un'azienda beneficiaria del pagamento unico, venga riscontrata una non conformità ad un impegno del campo di condizionalità CGO-Ambiente nel mese di luglio 2005 e che, in base alla media dei tre indici di portata, gravità e durata, tale violazione corrisponda ad un punteggio pari a 4,01. Consultando la griglia di valutazione A, il caso rientrebbe nella classe di punteggio A.II, cui corrisponde una riduzione del pagamento unico pari al 3%. Tale riduzione sarà applicata in sede di erogazione dei pagamenti diretti a cui l'agricoltore ha titolo.

L'eventuale ripetizione della medesima violazione nell'anno successivo comporterà l'applicazione di una ulteriore riduzione, da calcolare moltiplicando la riduzione del primo anno per il fattore "3", ovvero $3\% \times 3 = 9\%$.

L'ulteriore ripetizione della stessa violazione comporterà una

riduzione del 27% del pagamento unico, ottenuta moltiplicando la percentuale dei due anni precedenti (9%) per il fattore "3" ovvero $9\% \times 3 = 27\%$.

In questo caso, però, la decurtazione del 27% verrebbe ridotta al minor valore del 15% (valore massimo della riduzione applicabile) e, contemporaneamente, l'agricoltore subirebbe un avvertimento sotto forma di ammonizione, risultando recidivo nella non applicazione di norme obbligatorie.

In caso di terza ripetizione della stessa violazione, lo sconto di cui l'agricoltore ha beneficiato non si applica più. Avendo raggiunto una penalizzazione pari al 27% del pagamento unico e, contemporaneamente, subito l'ammonizione per la ripetizione della stessa violazione, l'infrazione è considerata intenzionale.

Ulteriori esempi sono disponibili a partire da pagina 70 del presente manuale.

» Per aggiornarsi

Si ricorda, inoltre, che tutti i provvedimenti emanati in materia di Condizionalità sono consultabili all'indirizzo internet: www.politicheagricole.it sezione "sviluppo rurale", ove sono reperibili anche altri documenti utili ad approfondire l'argomento, inclusa la possibilità di scaricare il presente Manuale ed i relativi aggiornamenti successivi alla data di pubblicazione.

Altri siti da consultare:

www.agea.gov.it

www.sian.it

campo di condizionalità ambiente

Criteri di Gestione Obbligatori - Atti A1 e A5

- Direttiva 79/409/CEE

”CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI”

- Direttiva 92/43/CEE

”CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI
E SEMINATURALI, DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE”

Riguarda le AZIENDE AGRICOLE i cui terreni ricadono nelle aree sensibili per la tutela degli habitat, della fauna e della flora di interesse comunitario (Rete Natura 2000)



Qual è lo scopo di questa norma

L'obiettivo della norma è di contribuire a salvaguardare la biodiversità attraverso l'adozione di misure volte a garantire la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica.

La direttiva 79/409/CEE (direttiva Uccelli) persegue l'obiettivo generale della conservazione delle specie di uccelli selvatici presenti in Europa, nonché l'istituzione di Zone di Protezione Speciale (ZPS), in modo da garantire la sopravvivenza e la riproduzione di alcune specie minacciate, elencate in allegato alla stessa direttiva (ad esempio cicogna bianca, fenicottero, biancone, falco di palude, gufo reale, pollo sultano, ecc).

La direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) istituisce la rete "Natura 2000", costituita dalle predette Zone di Protezione Speciale (ZPS) e dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC)⁽¹⁰⁾. I SIC possono comprendere varie tipologie di habitat, come zone umide, formazioni erbose naturali e seminaturali, foreste, aree popolate da specie animali e vegetali protette. Le ZPS e i SIC possono presentare delle zone di sovrapposizione. Attualmente in Italia sono stati individuati 2.256 SIC e 503 ZPS che interessano una superficie complessiva pari a circa il 16,5% dell'intero territorio nazionale.

10. Attualmente la rete Natura 2000 è costituita dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), dall'insieme dei Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) alla Commissione Europea dagli Stati membri e dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

A chi sono dirette le misure di condizionalità

Agli agricoltori con aziende i cui terreni ricadono nelle aree ZPS (Atto A1), nei pSIC e nei SIC (Atto A5). Gli impegni degli atti in questione si applicano esclusivamente ai terreni ricadenti nelle aree suddette.

Qualora l'agricoltore non sia informato se i terreni aziendali ricadono in un sito della rete Natura 2000, può consultare:

- L'organismo pagatore competente, avvalendosi anche dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) operanti sul territorio;
- La Regione o Provincia Autonoma di competenza e il relativo sito internet.

In ogni caso, nella fase di presentazione della domanda di pagamento diretto, l'agricoltore entrerà in possesso di tutte le informazioni necessarie per il rispetto degli impegni di condizionalità, compresi quelli relativi agli atti in questione.

Che cosa deve fare l'agricoltore

L'agricoltore deve rispettare gli impegni di gestione aziendale stabiliti a livello regionale. Tali impegni, di norma, sono specifici per ciascun sito Natura 2000 e dipendono dalle misure di conservazione adottate.

Le Regioni, infatti, individuano le misure di conservazione necessarie, che implicano, all'occorrenza, l'adozione di appropriati piani di gestione. Tali piani consentono di definire le modalità di gestione del sito e sono strettamente legati alla conservazione dell'habitat e delle specie presenti che caratterizzano il sito stesso, anche in funzione delle attività produttive esistenti.

Per l'individuazione delle modalità di gestione più appropriate, particolarmente importante è la cosiddetta "valutazione di incidenza", in base alla quale sono preventivamente stimati i possibili effetti di eventuali interventi su ciascun sito.

Gli impegni sopra descritti, ai fini della condizionalità, sono stati ulteriormente dettagliati dalle seguenti Regioni:

- Lombardia
- Veneto
- Emilia-Romagna

Esempio di pianta protetta (Genzianella)



In ogni caso, in assenza di provvedimenti regionali, l'agricoltore deve rispettare le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali e, in particolare, le norme relative alla gestione delle superfici ritirate dalla produzione (Norma 4.2) e al mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio (Norma 4.4, parte 2), alle quali si rimanda per ogni approfondimento (vedi pagine 58 e 66).

In sintesi

La norma 4.2, riferita alle superfici ritirate dalla produzione, prevede il mantenimento della copertura vegetale del terreno durante tutto l'anno; in più prevede il divieto di sfalcio (o altra operazione equivalente) in un periodo che, nelle aree della rete Natura 2000, non può essere inferiore a 150 giorni consecutivi, compresi tra il 15 febbraio e il 31 agosto di ogni anno.

La norma 4.4, parte 2, prevede invece il rispetto dei provvedimenti regionali/locali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE.



Martin Pescatore: specie protetta dalla Direttiva "Uccelli"

Che cosa sarà oggetto di controllo

Il tecnico incaricato dei controlli accerterà:

- il rispetto delle disposizioni stabilite a livello regionale, relative all'Atto A1 (direttiva Uccelli) e all'Atto A5 (direttiva Habitat).
- In assenza di provvedimenti regionali, il rispetto delle pertinenti norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali.

N.B. La non conformità alle Norme 4.2 e 4.4, parte 2, in un'area SIC o ZPS comporta la contemporanea applicazione di riduzioni nel campo di condizionalità BCAA e CGO-Ambiente.

Limitatamente al Campo di condizionalità CGO-Ambiente, qualora la violazione si verifichi in un'area di sovrapposizione fra SIC e ZPS, gli effetti dell'inadempienza saranno conteggiati due volte.



Sito appartenente alla Rete Natura 2000 interessato da coltivazioni agricole.

campo di condizionalità ambiente

Criteri di Gestione Obbligatori - Atto A2

- Dir. 80/68/CEE

“PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE
DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO
DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE”

Riguarda le AZIENDE AGRICOLE che utilizzano sostanze pericolose per l'inquinamento delle acque sotterranee (ai sensi del D.Lgs. 152/99)



Qual è lo scopo di questa norma

Lo scopo è quello di prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee dovuto a determinate sostanze pericolose e di ridurre o eliminare le conseguenze dell'inquinamento in atto.

Tali sostanze, in quanto tossiche, persistenti e bioaccumulabili, non devono confluire nei sistemi idrici sotterranei, che rappresentano la fonte da cui si prelevano circa i 2/3 delle acque utilizzate per il consumo umano.

Esse sono contenute, normalmente, nei prodotti fitosanitari, negli oli esausti e nei carburanti.

Il rischio di inquinamento può derivare anche da un eventuale uso improprio degli apparecchi di distribuzione e trasporto dei fitofarmaci (autobotti, cisterne, irroratori, ecc.), che devono essere tarati e mantenuti in efficienza, onde evitare accumuli localizzati di principi attivi in grado di contaminare le falde.

Si consiglia, pertanto, di leggere attentamente le indicazioni poste su ciascun prodotto e di attenersi alle relative modalità d'uso.

A chi sono dirette le misure di condizionalità

Tutte le aziende agricole sono tenute al rispetto delle disposizioni di utilizzo delle sostanze pericolose individuate dalla citata direttiva e recepite dal decreto legislativo 152/99.



Che cosa deve fare l'agricoltore

L'agricoltore è tenuto a rispettare le disposizioni di utilizzo e smaltimento dei prodotti impiegati in agricoltura (fitofarmaci, lubrificanti, carburanti, ecc.), in quanto potrebbero contenere, anche se solo in quantità minime, le sostanze indicate nei successivi elenchi I e II (Direttiva 80/68/CEE).

In particolare deve:

- Rispettare il divieto assoluto di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle sostanze pericolose.

- Acquisire l'autorizzazione allo scarico delle sostanze pericolose, rilasciata dall'Autorità competente, nei casi previsti dal decreto legislativo 152/99.

Gli impegni sopra descritti, ai fini della condizionalità, sono stati ulteriormente dettagliati dalle seguenti Regioni:

- Lombardia
- Veneto
- Emilia-Romagna

Elenco I Direttiva 80/68/CEE

- Composti organo-alogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti nell'ambiente idrico
- Composti organo-fosforici
- Composti organo-stannici
- Sostanze con potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in ambiente idrico
- Mercurio e suoi composti
- Cadmio e suoi composti
- Oli minerali persistenti e idrocarburi
- Cianuri

Elenco II Direttiva 80/68/CEE

- Zinco
- Rame
- Nichel
- Cromo
- Piombo
- Selenio
- Arsenico
- Antimonio
- Molibdeno
- Titanio
- Stagno
- Bario
- Berillio
- Boro
- Uranio
- Vanadio

Che cosa sarà oggetto di controllo

- Cobalto
- Tallio
- Tellurio
- Argento
- Biocidi e loro derivati non compresi nell'elenco I
- Sostanze con effetto nocivo su sapore e/o odore delle acque sotterranee e composti che possono generare nelle acque tali sostanze rendendole non idonee al consumo umano
- Composti organosilicati tossici o persistenti e sostanze che possono generarli, ad eccezione di quelli biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente in sostanze innocue
- Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare
- Fluoruri
- Ammoniaca e nitriti

Lo scarico di sostanze pericolose da parte dell'agricoltore sarà oggetto di apposita dichiarazione in sede di presentazione della domanda di pagamento diretto.

Il tecnico incaricato dei controlli accerterà l'esistenza dell'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose e il rispetto delle condizioni in essa contenute. Il controllo documentale accerterà anche se l'Ente di controllo specializzato, riscontrando una inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, abbia dato luogo a:

- diffida, che comporta la fissazione di un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente;
- revoca dell'autorizzazione nei casi di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide, e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e nella rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Non sono, pertanto, compresi in questa categoria i trattamenti e le irrorazioni effettuate nella normale pratica agricola.



Tipologia di scarico soggetta a controllo

INDICI DI VERIFICA UTILIZZATI(*)

CLASSE DI INDICE	LIVELLO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE
Segnalazione: non prevista		
Portata	Medio	Assenza o inosservanza dell'autorizzazione
Gravità	Basso	Inosservanza dell'autorizzazione
	Medio	Inosservanza dell'autorizzazione che abbia dato luogo a diffida
	Alto	Revoca dell'autorizzazione o autorizzazione assente
Durata	Sempre considerata di livello medio	

Intervento correttivo: Interventi effettuati o da effettuare per sanare le anomalie riscontrate

(*) Elenco indicativo degli indici di verifica destinato ad essere ulteriormente dettagliato da AGEA, ad integrazione di quanto indicato con circolare n. ACIU/2005/20 del 28/01/2005, anche al fine di tener conto di eventuali impegni aggiuntivi definiti dalle Regioni e Province Autonome.

campo di condizionalità ambiente

Criterio di Gestione Obbligatoria - Atto A3

- Dir. 86/278/CEE

”PROTEZIONE DELL’AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL’UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA”

Riguarda le AZIENDE AGRICOLE sui cui terreni si effettua lo spandimento di fanghi di depurazione



Qual è lo scopo di questa norma

L’obiettivo principale è quello di disciplinare l’utilizzazione controllata dei fanghi di depurazione in agricoltura, in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulle acque, sulla vegetazione, sugli animali e sull’uomo, incoraggiandone nel contempo il corretto utilizzo.

I fanghi derivano da processi di depurazione di acque reflue provenienti da insediamenti civili o industriali.

Per consentirne l’utilizzazione in agricoltura, i fanghi devono:

- essere opportunamente trattati, cioè sottoposti a processi biologici, chimici o termici finalizzati a ridurre i rischi sanitari connessi alla presenza di eventuali sostanze tossiche o di agenti patogeni;
- possedere effetto concimante, ammendante e/o correttivo.

Per una corretta utilizzazione agronomica, i fanghi devono essere interrati subito dopo lo spandimento. L’applicazione dei fanghi deve essere evitata nei terreni in pendio, dove è maggiore il rischio di erosione e ruscellamento, nei terreni saturi di acqua e in quelli innevati o gelati.

In Italia sono utilizzate in agricoltura circa 300.000 tonnellate di fanghi all’anno.

A chi sono dirette le misure di condizionalità

A tutte le aziende agricole sui cui terreni viene effettuato lo spandimento di fanghi di depurazione, come stabilito dal Decreto Legislativo 99/92.

A questo proposito, si specifica che, per "produttore di fanghi", si intende colui che produce e tratta i fanghi (es. una ditta che gestisce un impianto di depurazione) mentre, per "utilizzatore di fanghi", si intende colui che effettua lo spandimento dei fanghi sul terreno.

Si possono, pertanto, verificare i tre seguenti casi:

1. l'agricoltore sui cui terreni avviene lo spandimento non è né produttore né utilizzatore;
2. l'agricoltore è utilizzatore ma non produttore;
3. l'agricoltore è sia produttore che utilizzatore.

Che cosa deve fare l'agricoltore

1. Nel caso in cui l'agricoltore sui cui terreni avviene lo spandimento non è né produttore né utilizzatore:

L'agricoltore deve:

- acquisire e conservare le copie dei seguenti documenti in possesso dell'utilizzatore:

- formulario di identificazione, che certifica la provenienza dei fanghi;
- scheda di accompagnamento;
- registro di utilizzazione dei terreni, verificandone la corretta compilazione;
- notifica agli Enti competenti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, con almeno 10 giorni di anticipo;
- rispettare e far rispettare le condizioni di utilizzazione e i divieti previsti dalla normativa vigente (vedi sintesi a pagina 32).

2. Nel caso in cui l'agricoltore è anche utilizzatore, ma non produttore:

L'agricoltore, in aggiunta agli adempimenti descritti al punto 1, di cui ha diretta responsabilità, deve:

- possedere l'autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti;
- essere iscritto all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, se effettua il trasporto dei fanghi dal produttore alla propria azienda.

3. Nel caso in cui l'agricoltore è sia produttore che utilizzatore:

In aggiunta agli adempimenti descritti ai precedenti punti 1 e 2, l'agricoltore deve curare la tenuta del registro di carico/scarico e inviarne annualmente copia all'Autorità competente.

Gli impegni sopra descritti, ai fini della condizionalità, sono stati ulteriormente dettagliati dalle seguenti Regioni:

- Lombardia
- Veneto
- Emilia-Romagna

Che cosa sarà oggetto di controllo

L'utilizzo di fanghi di depurazione sui terreni della propria azienda sarà oggetto di dichiarazione da parte dell'agricoltore in sede di presentazione della domanda di pagamento diretto. Il tecnico incaricato dei controlli, pertanto, effettuerà le seguenti principali verifiche:

Documentali

- presenza della certificazione di provenienza dei fanghi (formulario di identificazione; scheda di accompagnamento);
- presenza e corretta compilazione del registro di utilizzazione dei terreni;
- presenza della notifica di spandimento alle autorità competenti entro il termine previsto.

Ogettive

- utilizzazione dell'area di spandimento per pascolamento o raccolta di foraggi entro cinque settimane dall'avvenuto spandimento;
- utilizzazione dei fanghi nei terreni destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso.

Condizioni di utilizzazione dei fanghi

Per poter essere utilizzati, i fanghi devono:

- essere sottoposti a trattamento;
- essere idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
- non contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale e superiori ai valori limite fissati;
- rispettare i quantitativi limite nel triennio per l'applicazione dei fanghi su e/o nei terreni.

Divieti di spandimento nei seguenti terreni:

- allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante o con frane in atto;
- con pendii maggiori del 15% limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;
- con pH minore di 5;
- con capacità di scambio cationico (C.S.C.) minore di 8 meq/100 g;
- destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiere, anche in consociazione

con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;

- destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
- quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente.

In ogni caso è vietata l'applicazione di fanghi liquidi con la tecnica della irrigazione a pioggia, sia per i fanghi tal quali, che per quelli diluiti con acqua.

INDICI DI VERIFICA UTILIZZATI(*)

CLASSE DI INDICE	LIVELLO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE
Segnalazione: non prevista		
Portata	Basso	Violazioni di carattere documentale
	Medio	Violazioni riscontrate a seguito di verifiche oggettive
	Alto	Violazioni sia di carattere documentale sia riscontrate a seguito di verifiche oggettive
Gravità	Basso	Presenza di almeno uno dei seguenti fenomeni: <ul style="list-style-type: none"> ■ notifica di spandimento alle autorità competenti assente o inviata oltre il termine previsto; ■ utilizzazione dell'area di spandimento per pascolamento o raccolta di foraggi entro 5 settimane dall'avvenuto spandimento; ■ utilizzazione dei fanghi nei terreni destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso; ■ assenza del registro di carico e scarico (agricoltore produttore di fanghi)
	Medio	Presenza di 2 dei fenomeni sopraelencati
	Alto	Assenza certificazione di provenienza dei fanghi (formulario di identificazione; scheda di accompagnamento) o assenza/mancata registrazione nel registro di utilizzazione dei terreni oppure presenza di almeno 3 dei fenomeni sopraelencati
Durata	Normalmente considerata di livello medio	

Intervento correttivo: Solo nei casi di problemi di natura esclusivamente amministrativa (assenza di documenti, mancanza di certificazioni)

(*) Elenco indicativo degli indici di verifica destinato ad essere ulteriormente dettagliato da AGEA, ad integrazione di quanto indicato con circolare n. ACIU/2005/20 del 28/01/2005, anche al fine di tener conto di eventuali impegni aggiuntivi definiti dalle Regioni e Province Autonome.

campo di condizionalità ambiente

Criterio di Gestione Obbligatoria - Atto A4

- Dir. 91/676/CEE

”PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO
PROVOCATO DA NITRATI PROVENIENTI
DA FONTI AGRICOLE”

**Riguarda le AZIENDE AGRICOLE situate nel-
le AREE VULNERABILI DA NITRATI**



Qual è lo scopo di questa norma

L’obiettivo principale è quello di contribuire a realizzare la massima protezione di tutte le acque dall’inquinamento da nitrati, riducendo l’impatto ambientale dell’attività agricola, attraverso una più attenta gestione del bilancio dell’azoto.

Tale norma contribuisce, inoltre, a:

- realizzare modelli di agricoltura ecocompatibili ed economicamente sostenibili;
- proteggere l’ambiente dagli eccessivi apporti di azoto, riducendo la fertilizzazione azotata in funzione degli effettivi fabbisogni nutrizionali delle colture.

Inoltre, con tale norma si vogliono incoraggiare gli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, attribuendo un’attenzione particolare a quelle utilizzate a fini potabili.

A tale scopo, la direttiva prevede la definizione di aree che, per le loro caratteristiche chimico-fisiche, pedologiche e ambientali, sono particolarmente vulnerabili ai nitrati provenienti dalle pratiche agricole.

In tutte le aree agricole è raccomandata la messa in atto di corrette pratiche agronomiche, al fine di mitigare gli effetti negativi provocati dall’immissione dei nitrati nell’ambiente. Tali pratiche risultano invece obbligatorie nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), nelle quali è necessario rispettare specifiche indicazioni tecniche.

A chi sono dirette le misure di condizionalità

Agli agricoltori con aziende i cui terreni ricadono nelle aree vulnerabili ai nitrati. Gli impegni del presente Atto si applicano esclusivamente ai terreni ricadenti nelle aree suddette.

Qualora l'agricoltore non sia informato se i terreni aziendali ricadano o meno in un'area vulnerabile, può consultare:

- l'organismo pagatore competente, avvalendosi anche dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) operanti sul territorio;
- la Regione o Provincia Autonoma di competenza e il relativo sito internet;

In ogni caso, nella fase di presentazione della domanda di pagamento diretto, l'agricoltore entrerà in possesso di tutte le informazioni necessarie per il rispetto degli impegni di condizionalità, compresi quelli relativi all'Atto in questione.

Che cosa deve fare l'agricoltore

L'agricoltore deve rispettare gli impegni di gestione aziendale stabiliti a livello regionale. Tali impegni, di norma, sono specifici per ciascuna area vulnerabile, in funzione dei piani di azione adottati.

Elenco delle Regioni che hanno disciplinato la norma per la condizionalità:

- Lombardia
- Veneto
- Emilia-Romagna
- Marche
- Basilicata
- Sicilia

In ogni caso, l'agricoltore deve rispettare, anche in assenza di provvedimenti delle Regioni, le norme del codice di buona pratica agricola nazionale sui nitrati (CBPA), nonché le seguenti norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), alle quali si rimanda per ogni approfondimento (vedi pagg. 42 e 58):

- Norma 1.1 – Regimazione delle acque superficiali nei terreni in pendio;
- Norma 4.2 – Gestione delle superfici ritirate dalla produzione;

In sintesi

La norma 4.2, riferita alle superfici ritirate dalla produzione, prevede il mantenimento della copertura vegetale del terreno durante tutto l'anno; in più prevede il divieto di sfalcio (o altra operazione equivalente) in un periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.

La norma 1.1 prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei nei terreni in pendio che manifestino fenomeni erosivi.

Entrambe le norme, infatti, concorrono al contenimento dei fenomeni di trasporto dei nutrienti attraverso l'acqua, riducendo l'inquinamento.

Inoltre, nel caso di aziende con allevamenti animali, sono previsti i seguenti impegni:

- Per le deiezioni non palabili (liquami), è necessario prevedere lo stoccaggio in bacini a perfetta tenuta, impermeabili per la natura del sito o impermeabilizzati artificialmente.
- Per le deiezioni palabili (letame), è necessario effettuare lo stoccaggio in apposite concimaie realizzate su platee impermeabilizzate, provviste di pozzetti di raccolta dei liquidi di percolazione.

INDICI DI VERIFICA UTILIZZATI(*)

CLASSE DI INDICE	LIVELLO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE
<p>Segnalazione: si verifica in caso di infrazione rilevata su una superficie inferiore ad un livello minimo (espresso in percentuale della superficie oggetto della norma), purché tale superficie non sia superiore ad un determinato numero di ettari.</p>		
Portata	<p>Infrazioni rilevate in riferimento alle prescrizioni tecniche previste per lo stoccaggio delle deiezioni animali danno sempre origine ad un livello alto di portata. Negli altri casi, il livello dell'indice di portata si determinerà in base all'incidenza della superficie irregolare sul totale della superficie oggetto della norma, purché non superiore ad un determinato numero di ettari.</p>	
Gravità	Basso	<p>Presenza di almeno uno dei seguenti fenomeni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ erosione associata alla mancata o non idonea regimazione delle acque superficiali (norma 1.1 BCAA); ■ mancato mantenimento della copertura vegetale (secondo le azioni proposte dal CBPA) e degli altri impegni previsti dalla norma 4.2 BCAA; ■ nelle aziende con allevamenti, rispetto delle prescrizioni tecniche per un corretto stoccaggio delle deiezioni animali.
	Medio	<p>Presenza di almeno 2 dei fenomeni sopraelencati</p>
	Alto	<p>Presenza di tutti i fenomeni sopraelencati</p>
Durata	<p>Sempre considerata di livello medio, salvo violazione del rispetto delle prescrizioni tecniche per un corretto stoccaggio delle deiezioni animali, che dà origine ad un livello alto.</p>	

Intervento correttivo: Adeguamento dell'impianto di stoccaggio degli effluenti zootecnici (se realizzabile).

(*) Elenco indicativo degli indici di verifica destinato ad essere ulteriormente dettagliato da AGEA, ad integrazione di quanto indicato con circolare n. ACIU/2005/20 del 28/01/2005, anche al fine di tener conto di eventuali impegni aggiuntivi definiti dalle Regioni e Province Autonome.

campo di condizionalità

Criteri di Gestione Obbligatori - Atti A6, A7, A8, A8bis,
- Dir. 92/102/CEE, Regolamento 2629/97,
Regolamento 1760/2000 e Regolamento (CE) 21/2004
che istituiscono un sistema di identificazione
e registrazione degli animali

Riguarda le AZIENDE AGRICOLE con allevamenti appartenenti alle specie bovina, bufalina, suina e ovicaprina



Qual è lo scopo di questa norma

La norma è composta da una serie di direttive e regolamenti, tuttora in corso di aggiornamento e integrazione, che prevedono l'istituzione di un sistema di identificazione e registrazione delle principali specie zootecniche (bovina, bufalina, suina, ovicaprina).

Tramite la corretta identificazione e registrazione degli animali è possibile perseguire alcuni importanti obiettivi di interesse generale:

- garantire la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali;
- assicurare efficienza ed efficacia nella gestione, nell'erogazione e nel controllo degli aiuti comunitari destinati al settore zootecnico;
- consentire un'etichettatura chiara e adeguata delle carni, in particolare di quelle bovine.

Le ricadute positive di tale sistema di identificazione e registrazione sono numerose e significative, sia per i consumatori che per gli allevatori, in quanto comportano un innalzamento della fiducia dei consumatori nella qualità delle carni, con indubbi vantaggi sulla stabilità dei mercati.

Che cosa deve fare l'allevatore

1. Adempimenti relativi a tutte le specie animali elencate

L'allevatore deve:

a) richiedere il **codice aziendale**, provvedendo in seguito a fornire eventuali variazioni anagrafiche e/o fiscali relative all'azienda stessa;

b) richiedere i **codici identificativi dei capi (marchi auricolari)** ed effettuare la marcatura degli stessi. Le caratteristiche dei marchi di identificazione e il sito dove apporli sono stabiliti distintamente per ciascuna delle specie suddette. I termini per l'apposizione dei marchi sono:

- 20 giorni dalla nascita, per bovini e bufalini;
- 60 giorni dalla nascita, per ovini e caprini⁽¹⁰⁾
- 70 giorni dalla nascita per i suini;

c) riguardo agli animali importati dall'estero:

- relativamente ai capi provenienti da Paesi UE, mantenere i marchi d'origine;

10. Il Reg. (CE) 21/2004 prevede un termine di 5 mesi dalla nascita, estendibile a 9 mesi per alcune tipologie di allevamenti ovi-caprini.

■ relativamente ai capi provenienti da Paesi terzi, provvedere alla marcatura entro 7 giorni dal superamento dei controlli frontaliери, salvo che il capo sia inviato direttamente alla macellazione prima di tale termine;

d) tenere ed aggiornare il **registro di stalla**, che deve recare informazioni su:

- il numero degli animali presenti in azienda e l'indicazione dei relativi marchi di identificazione;
- le nascite e i decessi, nonché tutti i movimenti, in entrata e in uscita dall'allevamento.

Termini per l'iscrizione nel Registro di stalla

SPECIE	EVENTI		
	Nascita	Morte	Movimenti
Bovina/ Bufalina	3 giorni dall'evento	3 giorni dall'evento	3 giorni dall'evento
Suina	15 giorni dall'evento	3 giorni dall'evento	3 giorni dall'evento

Per le specie ovina e caprina, gli obblighi di registrazione sono scadenzati in modo diverso, e prevedono⁽¹¹⁾:

SCADENZA	EVENTO DA REGISTRARE
15 marzo di ogni anno	Iscrizione in registro del n° totale degli animali presenti in allevamento
Ogni 90 giorni	Iscrizione in registro del n° totale delle femmine che abbiano figliato e/o raggiunto i 12 mesi di età
Ogni 12 mesi	Indicazione del n° di capi entrati/usciti dall'azienda, con specifica di origine/destinazione



Ovini al pascolo correttamente marchiati

11. Tali obblighi sono validi sino alla data dell'8 luglio 2005. A decorrere dalla data del 9 luglio 2005 valgono gli obblighi prescritti dal Reg. (CE) 21/2004

Che cosa sarà oggetto di controllo

2. Adempimenti aggiuntivi, relativi alla specie bovina

Per ciascun capo presente in allevamento, l'allevatore deve:

- notificare gli eventi di nascita, morte, movimentazione, uscite e ingressi alla Banca Dati Nazionale (BDN), direttamente o per il tramite di un soggetto delegato;
- aggiornare il passaporto degli animali.

BDN

Relativamente alla registrazione nella BDN degli eventi riguardanti i bovini, l'allevatore potrà registrare i dati direttamente via internet o avvalersi dell'assistenza di veterinari riconosciuti, di associazioni e organismi specifici, nonché delle ASL.

Il tecnico incaricato dei controlli accerterà:

1. presenza del registro di stalla o sua non conformità;
2. presenza di capi sprovvisti di marchio, con marcatura incompleta o irregolare e/o privi di qualsiasi documento che attesti la provenienza e i dati identificativi;
3. presenza di capi non registrati nella BDN (solo per i bovini);
4. mancata registrazione dell'azienda nella BDN (solo per i bovini).

Le eventuali violazioni relative a tale adempimento sono espresse, ove pertinente, in Unità di Bestiame Adulto (UBA), in base alla seguente tabella di conversione:

CATEGORIA	UBA
Vitelli da ingrasso	0,40
Altri bovini con età inferiore a 1 anno	0,40
Bovini con età da 1 a meno di 2 anni	0,60
Bovini maschi di due anni e oltre	1
Giovenche	0,80
Vacche	1
Ovicaprini con età superiore a 10 mesi	0,15
Suinetti	0,03
Scrofe riproduttrici	0,50
Altri suini	0,40

INDICI DI VERIFICA UTILIZZATI(*)

CLASSE DI INDICE	LIVELLO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE
Portata	Basso	Il livello dell'indice sarà quantificato in base all'incidenza percentuale delle UBA irregolari rispetto alle UBA totali, purché le UBA irregolari non superino un determinato valore;
	Medio	
Gravità	Alto	Numero di UBA irregolari superiore ad una determinata percentuale delle UBA totali o superiore ad un determinato valore;
	Basso	Accertamento di una sola delle seguenti inadempienze: <ul style="list-style-type: none"> ■ registro di stalla non conforme o incompleto; ■ presenza di capi senza passaporto (solo bovini) e/o marchi auricolari e/o di qualsiasi documento che attesti la provenienza e i dati identificativi; ■ presenza di capi con identificazione incompleta o non conforme, sia per quanto riguarda i marchi che i documenti; ■ presenza di capi non registrati nella BDN (solo per i bovini); ■ mancata registrazione dell'azienda nella BDN (solo per i bovini).
	Medio	Presenza di 2 delle inadempienze sopraelencate
	Alto	Presenza di almeno 3 delle inadempienze sopraelencate e/o presenza di almeno un UBA senza marchio e privo di qualsiasi tipo di documentazione identificativa oppure assenza del registro di stalla.
Durata	Medio	Normalmente considerata di livello medio
	Alto	
		Numero di UBA irregolari superiore ad una determinata percentuale delle UBA totali o superiore ad un determinato numero di UBA

Intervento correttivo: provvedere alla regolare registrazione e marcatura dei capi entro un tempo fissato.

(*) Elenco indicativo degli indici di verifica destinato ad essere ulteriormente dettagliato da AGEA, ad integrazione di quanto indicato con circolare n. ACIU/2005/20 del 28/01/2005, anche al fine di tener conto di eventuali impegni aggiuntivi definiti dalle Regioni e Province Autonome.

INDICI DI VERIFICA UTILIZZATI(*)

CLASSE DI INDICE	LIVELLO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE
Portata	Basso	Il livello dell'indice sarà quantificato in base all'incidenza percentuale delle UBA irregolari rispetto alle UBA totali, purché le UBA irregolari non superino un determinato valore;
	Medio	
Gravità	Alto	Numero di UBA irregolari superiore ad una determinata percentuale delle UBA totali o superiore ad un determinato valore;
	Basso	Accertamento di una sola delle seguenti inadempienze: <ul style="list-style-type: none"> ■ registro di stalla non conforme o incompleto; ■ presenza di capi senza passaporto (solo bovini) e/o marchi auricolari e/o di qualsiasi documento che attesti la provenienza e i dati identificativi; ■ presenza di capi con identificazione incompleta o non conforme, sia per quanto riguarda i marchi che i documenti; ■ presenza di capi non registrati nella BDN (solo per i bovini); ■ mancata registrazione dell'azienda nella BDN (solo per i bovini).
	Medio	Presenza di 2 delle inadempienze sopraelencate
	Alto	Presenza di almeno 3 delle inadempienze sopraelencate e/o presenza di almeno un UBA senza marchio e privo di qualsiasi tipo di documentazione identificativa oppure assenza del registro di stalla.
Durata	Medio	Normalmente considerata di livello medio
	Alto	Numero di UBA irregolari superiore ad una determinata percentuale delle UBA totali o superiore ad un determinato numero di UBA

Intervento correttivo: provvedere alla regolare registrazione e marcatura dei capi entro un tempo fissato.

(*) Elenco indicativo degli indici di verifica destinato ad essere ulteriormente dettagliato da AGEA, ad integrazione di quanto indicato con circolare n. ACIU/2005/20 del 28/01/2005, anche al fine di tener conto di eventuali impegni aggiuntivi definiti dalle Regioni e Province Autonome.